



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile *procedure concorsuali*

Il Giudice delegato alle procedure concorsuali e di sovraindebitamento;

visto il d.l. n. 11 del 08.03.2020;

visto l'art. 83 d.l. n. 18 del 17.03.2020 che ha esteso il periodo di sospensione delle udienze e dei termini già previsto al 22.3.2020 fino al 15.4.2020 ed ha altresì esteso al 30 giugno 2020 il periodo di limitazione delle attività originariamente fissato al 31.5.2020;

visti gli artt. 9, 10 e 36 d.l. n. 23 dell'8.4.2020 che ha prorogato il periodo di sospensione delle udienze e dei termini fino all'11.5. 2020 e dettato specifiche disposizioni per le procedure concorsuali e fallimentari;

visto il decreto n. 13/2020 prot. 645 adottato dal Presidente del Tribunale in data 6.4.2020 recante le linee guida per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza ed il successivo decreto n. 14/2020;

dato atto del protocollo siglato in data 30.3.2020 tra Tribunale e COA sulle modalità di gestione delle udienze nel presente periodo emergenziale;

ritenuto necessario aggiornare le disposizioni già impartite con le precedenti circolari ed inserire ulteriori chiarimenti per agevolare l'attività nel presente periodo;

ribadita la necessità, per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e contenere i gravi rischi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID- 19 nei diversi luoghi, compresi gli studi professionali, ove si svolgono attività che possono richiedere la compresenza di più persone e al contempo evitare possibili effetti distorsivi che l'emergenza in atto potrebbe causare sull'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie immobiliari, nonché fornire i necessari chiarimenti operativi ai professionisti;

DISPONE

in tutte le procedure fallimentari, concordatarie e di composizione della crisi da sovraindebitamento (per i soli concordati preventivi non ancora omologati saranno date disposizioni specifiche per i singoli casi)

1) Sono differiti tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 mandando ai curatori, ai liquidatori e ai professionisti delegati ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione “*vendita differita dal Giudice delegato. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione*”;

2) La cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto procedendo all'affissione di un apposito avviso all'ingresso del tribunale e nei pressi della stanza della Cancelleria fallimentare presso cui vengono attualmente depositate le offerte;

3) Il curatore, il liquidatore e il professionista delegato provvederanno a fissare nuove aste o a richiedere al GD la fissazione di nuove aste per quelle da tenersi in Tribunale, in un periodo successivo al 30 giugno 2020, dandone adeguata informazione sul PVP e sui siti su cui viene eseguita la pubblicità commerciale; si precisa che, in tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è quello già indicato in avviso di vendita, **ovvero le ore 12 del giorno antecedente all'asta che verrà fissata**, ferma la validità delle offerte già presentate (che verranno custodite nella cassaforte del tribunale laddove l'offerente non richieda la restituzione della cauzione; in tale ultimo caso, previa redazione da parte del professionista di un verbale in cui si dispone l'apertura della busta, il medesimo provvederà a restituire la cauzione avvertendo l'interessato che per partecipare all'asta dovrà essere eventualmente depositata una nuova cauzione);

4) Le vendite sospese/differite comprese tra il 09 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 andranno rifissate, ricalendarizzandole a partire dal mese di settembre 2020 o per le aste da svolgersi davanti al GD richiedendone la nuova fissazione dopo tale data.

5) **SOLO IN CASO DI ASSOLUTA e COMPROVATA URGENZA**, previa richiesta al G.D. di dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. a), potranno essere svolte aste immobiliari esclusivamente in modalità interamente telematica e senza previ accessi all'immobile;

- 6) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza/bando di vendita, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino al 30 giugno 2020;
- 7) Sono sospesi gli accessi per visite presso gli immobili in vendita per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020 ;
- 8) E' sospesa l'attuazione degli eventuali ordini di liberazione emessi dal GD ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti e verrà in ogni caso effettuata in data successiva all'11 maggio 2020;
- 9) Le vendite di beni mobili che avvengono in modalità interamente telematica tramite operatori specializzati potranno proseguire regolarmente, a condizione che possano svolgersi senza necessità di visite o accessi in loco per la visione dei beni; sarà onere del Curatore/Liquidatore, eventualmente avvisato dal soggetto specializzato, richiedere al GD la sospensione dello svolgimento anche di tali aste ove la partecipazione sia impedita dalle limitazioni in vigore;
- 10) Tutte le attività che possono essere svolte in sicurezza e da remoto, nel rispetto degli stringenti limiti agli spostamenti previsti dal governo, potranno proseguire.

In considerazione della sospensione disposta dall'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, e della successiva proroga disposta dall'art. 36 d.l. 23/2020 riguardante tutte le udienze e i termini previsti nei procedimenti civili, tra i quali rientrano anche quelli in materia fallimentare e concorsuale in genere, salva specifica dichiarazione di urgenza da richiedersi al GD, sino all'11 maggio 2020 compreso:

- Sono sospese tutte le attività e gli adempimenti da parte dei curatori e liquidatori che non possano essere svolte da remoto e senza accessi alla Cancelleria o uffici, compreso il deposito della relazione ex art. 33 l.fall. ove la redazione sia resa impossibile dalle limitazioni in atto mentre andranno depositate regolarmente le relazioni periodiche semestrali di aggiornamento;
- Sono sospese le attività di inventario e di stima, salvo possibilità per gli stimatori di procedere con tutte le attività che non richiedono accessi presso uffici;

- È di conseguenza sospeso il termine per il deposito del programma di liquidazione che non possa essere predisposto per mancanza delle stime o impossibilità di procedere all'inventario;
- l'apposizione di sigilli, quale attività urgente, potrà essere svolta solo se lo stato dei luoghi consente il rispetto delle prescrizioni sanitarie;
- è sospeso il decorso dei termini per reclami, opposizioni, osservazioni, deposito dei progetti di stato passivo etc.;
- per le procedure di concordato preventivo nella fase in bianco è sospeso il decorso del termine per il deposito della proposta, fermo restando il deposito delle relazioni mensili anche solo per dare atto dell'assenza di movimenti, che, dopo la scadenza delle date fissate nel decreto andranno depositate a cadenza mensile rispetto all'ultima prevista, salve le ulteriori disposizioni previste dall'art. 9 d.l. 23/2020 la cui applicazione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non è tuttavia automatica ma soggetta a motivata richiesta del debitore e successivo provvedimento del Tribunale;
- **nelle vendite immobiliari**, è sospeso il termine per il saldo prezzo e per la conseguente stipula del rogito notarile, salvo che venga segnalata l'urgenza dall'aggiudicatario, in tal caso il Curatore dovrà inoltrare la richiesta al GD per consentire la dichiarazione di urgenza;
- è sospesa l'esecuzione delle liberazioni degli immobili aggiudicati, che dovrà essere ripresa, compatibilmente con il rispetto delle misure sanitarie adottate dal governo, o rinviata a data successiva;
- le udienze di rendiconto e di esame di stato passivo già fissate sino all'11 maggio 2020 non potranno essere celebrate, salva specifica dichiarazione d'urgenza disposta dal GD o richiesta dal curatore, e quelle già fissate o rifissate nel periodo 12 maggio /30 giugno 2020 (salvo ulteriori proroghe), previo differimento per assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 95 l.fall., saranno svolte da remoto mediante Microsoft TEAMS secondo le indicazioni che saranno tempestivamente fornite ai curatori, avvisando sin da ora i professionisti che l'utilizzo del programma in modalità guest, su invito del Giudice, è gratuito e richiede unicamente la presenza di postazione fissa o mobile dotata di videocamera, microfono e casse ovvero uno smartphone o tablet;
- **per le udienze di stato passivo ricalendarizzate e differite, i curatori sono autorizzati ad inserire nel progetto di stato passivo ancora da depositare le eventuali nuove domande che nel frattempo fossero pervenute, nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 92 e ss. l.fall. e tenendo conto degli effetti della sospensione disposta dal d.l. 23/2020;**
- **le istanze di fallimento depositate nel periodo 9 marzo/30 giugno saranno dichiarate improcedibili senza convocazione delle parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 d.l. 23/2020**

AVVISI

La Cancelleria fallimentare, fino all' 11 maggio 2020 e salvo ulteriori proroghe, resterà aperta dal lunedì al venerdì solo con un addetto, in modalità "presidio" come disposto dal Dirigente per garantire la funzionalità dell'ufficio.

Vanno di conseguenza evitati accessi non urgenti, telefonate per informazioni o conferme su questioni non urgenti per consentire all'unico addetto presente di sbrigare il lavoro corrente. Tutti gli atti, le istanze e i ricorsi andranno trasmessi unicamente in modalità telematica su p.c.t., ricordando che l'art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 ha disposto che *“Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*, con la conseguenza che anche nei procedimenti da sovraindebitamento il ricorso introduttivo e tutta la documentazione allegata andranno depositati in modalità telematica e non cartacea;

Compatibilmente con la composizione ridotta della cancelleria, le istanze depositate verranno lavorati e posti in visione al Giudice, con invito ad utilizzare la segnalazione “urgenza” per i soli atti realmente urgenti tenuto conto della sospensione di tutti i termini.

Sono sospesi i colloqui e le richieste di appuntamento con il Giudice delegato.

Per questioni urgenti e altre necessità, i professionisti potranno rivolgersi direttamente al Giudice, senza intasare di richieste la cancelleria, utilizzando la mail istituzionale barbara.vacca@giustizia.it e di volta in volta verrà valutata la situazione e stabilita la modalità di confronto, cartolare, telefonica o mediante videoconferenza.

Si ringrazia per la collaborazione

Dispone che a cura della Cancelleria la presente circolare venga trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei dottori Commercialisti di Forli-Cesena per la diffusione agli iscritti e comunicata ai professionisti nominati iscritti ad Ordini di altra provincia.

Forli, 17 aprile 2020

Il Giudice delegato

Dott. ssa Barbara Vacca